

## Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 di data 18.12.2009

**OGGETTO: Imposta comunale sugli immobili I.C.I. – Determinazione aliquota e detrazione per l'anno 2010.**

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la deliberazione consiliare n. 25 del 15.12.2006, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva determinata nella misura unica del 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicarsi per l'anno 2007 nonché le deliberazioni consiliari n. 32 dd. 14.12.2007 e n. 30 dd. 20.12.2008 con le quali è stata fissata la medesima aliquota rispettivamente per il 2008 e il 2009, ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504 e successive modificazioni;

Osservato che l'art. 6 del Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504 come sostituito con l'art. 3, comma 53 della legge n. 662 del 1996, modificato con l'art. 10, comma 12, del D.L. 31.12.1996 n. 669, convertito nella legge 28.02.1997 n. 30 testualmente recita che "L'aliquota è stabilita dal Comune, con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l'anno successivo. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota del 4 per mille";

Visto il 16° comma dell'art. 53 della L. 23.12.2000 n. 388 e l'art. 54 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, che hanno modificato il termine ordinario per deliberare l'aliquota d'imposta per i tributi locali stabilendolo entro la data di approvazione del bilancio di previsione, che per l'anno 2010 è stato fissato per il 31.12.2009 con protocollo di intesa sottoscritto in data 21.11.2006 in attuazione dell'art. 11 del D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L;

Visto l'art. 26 – 3° comma lett. i) del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.R. 01.02.2005 n. 3/L, che individua nel consiglio comunale la competenza in materia di istituzione e ordinamento dei tributi, compresa la determinazione delle relative aliquote;

Udito dal Sindaco come detta imposta incida pesantemente sui redditi dei contribuenti, ma che la sua applicazione è inevitabile ai fini del bilancio comunale e che, da una valutazione economico – finanziaria delle risorse proprie del Comune la giunta propone per l'anno 2010 di applicare l'aliquota unica del 6 per mille per l'abitazione principale, per le aree fabbricabili, per le residenze secondarie od abitazioni possedute in aggiunta a quella principale, per alloggi non locati e per immobili diversi dalle abitazioni e di fissare la detrazione d'imposta pari ad € 155,00 riferita all'abitazione principale;

Preso atto che il responsabile del servizio finanziario ha stimato il gettito dell'imposta per l'anno 2010 pari a € 104.779,00;

Considerato come la Provincia Autonoma di Trento abbia demandato ai Comuni il potere impositivo volto a reperire i mezzi finanziari necessari a fronteggiare le esigenze di bilancio sia per la parte ordinaria che straordinaria;

Ottenuti i preventivi pareri di regolarità tecnica ai fini amministrativi e di regolarità contabile espressi favorevolmente, ai sensi dell'art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, dal funzionario responsabile del tributo e dal funzionario contabile;

Visto il regolamento ICI adottato con propria deliberazione n. 28 dd. 29.10.1998 e modificato con deliberazioni n. 34 dd. 09.11.1999, n. 5 dd 15.02.2000, n. 50 dd 29.12.2000, n. 38 dd. 21.12.2004, n. 3 dd 26.01.2006, n. 33 dd 14.12.2007 e n. 31 dd 20.12.2008;

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

Vista la Legge 27.12.1997 n. 449;

Visto lo Statuto Comunale adottato con deliberazione consiliare n. 8 dd. 29.04.1994;

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 1, astenuti n. 1, espressi per alzata di mano dai n. 11 consiglieri presenti e votanti,

### DELIBERA

1. di determinare, per l'anno 2010 nella misura unica del 6 per mille, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo Comune;

2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 1 del D.L. 27.05.2008, n. 93 convertito con modificazioni nella L. 24.07.2008, n. 126 l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo e quelle assimilate ai sensi dell'art. 7 del vigente regolamento I.C.I., a esclusione di quelle di categoria A/1, A/8 e A/9, sono esenti;
3. di riconoscere che le abitazioni assimilate ad abitazione principale che godono dell'esenzione I.C.I. sono:
  - le unità immobiliari concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi famigliari, parenti sia in linea retta che collaterale entro il I grado, se nelle stesse il famigliare ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente;
  - le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa sia tenuta a disposizione;
4. di fissare la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente nella misura di € 155,00 per unità immobiliare (A/1, A/8, A/9 e A.I.R.E.) dando atto che la stessa è applicabile anche alle pertinenze per la quota eventualmente non già assorbita dall'abitazione principale;
5. di riconoscere che, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento I.C.I., l'aliquota agevolata del 6 per mille è applicabile anche alle pertinenze dell'abitazione principale alle quali è attribuibile anche la quota di detrazione eventualmente non già assorbita dall'abitazione principale;
6. di riconoscere infine che l'esenzione prevista per l'abitazione principale è estesa anche a tutte le pertinenze, in attuazione dell'art. 6 del regolamento I.C.I. vigente alla data del 01.01.2008, le cui disposizioni non sono state modificate;
7. di stimare in base alla proiezioni ricavate dai tabulati inviati da EQUITALIA SERVIZI S.P.A. relativi all'anno 2009 il gettito complessivo dell'imposta in € 104.779,00 da iscrivere al titolo I° Categoria I^ - Risorsa 5 dell'entrata del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010;
8. di rimettere copia della presente deliberazione ad EQUITALIA TRENTO ALTO ADIGE SÜDTIROL - Lavis, per gli adempimenti di competenza, nonché di comunicare l'adozione al Commissariato del Governo per la Provincia di Trento;
9. di inviare copia al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Entrate – Ufficio Federalismo Fiscale;
10. di trasmettere copia al Consorzio ANCI/CNC per la Fiscalità Locale – Roma, mediante fax: 06/6861842;
11. dichiarare la presente deliberazione esecutiva a pubblicazione avvenuta ex art. 79 3° comma del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
12. di dare evidenza del fatto, e ciò ai sensi dell'art. 5 della L.R. 31.07.93 n. 13, che avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla giunta comunale, da parte di ogni cittadino, ex art. 97, comma 9, del T.U. delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni approvato con D.P.G.R. n. 4/L del 27.02.95 e s.m., durante il periodo di pubblicazione, nonché il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.71 n. 1199, entro 120 giorni, ovvero giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 2 lett. b) della legge 06.12.71 n. 1034, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.